



COMUNE DI CAMPO LIGURE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

VARIANTE AL P.R.G. DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER
L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME PO (P.A.I.)

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.
DELLE AREE IN DISSESTO
E DELLE FASCE FLUVIALI

Geologo

Alberto Lipartiti



Alberto Lipartiti

Responsabile del settore tecnico

Arch. Federica Ottonello

aprile 2023



NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO VI

LIMITAZIONI D'USO DERIVANTI DALLE ATTUALI CONDIZIONI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO

ART. 39 NORMATIVA PAI

Le seguenti norme fanno parte integrante delle norme di attuazione del P.R.G. vigente.

Le seguenti disposizioni sono sovraordinate alla normativa urbanistica e geologica del PRG vigente agli effetti dell'art. 17 comma 5 della L. 8 maggio 1989 n. 183 e vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la disciplina urbanistica paesistica con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.

La normativa PAI vale su tutte le aree Fa - Acr - Fq - Fs - DGPV - Fd - Fascia A - Fascia B - Fascia C - Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C - Aree inondate dall'evento 2014 - Aree a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee), individuate sul territorio del Comune di Campo Ligure, rappresentate nella Tav. 1V - Delimitazione delle aree in dissesto e delle Fasce fluviali -.

Le aree interessate da fenomeni di dissesto nel territorio comunale sono state classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, conformemente all'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.:

Frane:

Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata);

Acr, aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi - (pericolosità molto elevata);

Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata);

Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata);

DGPV, aree soggette a deformazioni gravitative profonde di versante - (pericolosità moderata);

Fd, aree soggette a franosità superficiale diffusa - (pericolosità moderata).

Fasce fluviali:

Fascia A, aree perifluviali, esterne ai limiti dell'alveo, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo corrispondente a periodo di ritorno $T = 50$ anni;

Fascia B, aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo corrispondente a periodo di ritorno $T = 200$ anni;

Fascia C, aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo corrispondente a periodo di ritorno $T = 500$ anni, o aree storicamente inondate, ove più ampie, laddove non si siano verificate modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento.

Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C, il nuovo limite conseguente alla esecuzione delle opere idrauliche previste per la difesa del territorio, sulla base dei criteri individuati all'art. 16 delle norme di attuazione del VBP, come meglio specificati nell'elaborato N2 "Repertorio delle aree e degli interventi ricadenti nel limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" del VBP.

Aree inondate dall'evento 2014



Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio:

Aree a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee).

Le zone omogenee alle quali il P.R.G. attribuisce edificabilità, nella quantità per ciascuna zona indicata, che risultano in tutto o in parte comprese all'interno delle perimetrazioni delle aree in dissesto idrogeologico per la presenza di frane o fasce fluviali, indicate nella cartografia e nella disciplina di cui ai successivi commi, pur non essendo direttamente edificabili in forza delle disposizioni che seguono, conservano la potenzialità edificatoria prevista dal P.R.G., la quale può essere trasferita, previo asservimento dei corrispondenti terreni, a favore di interventi edificatori da realizzare in altre zone omogenee dello stesso tipo della zona omogenea cedente, ricadenti nell'ambito dell'intero territorio comunale, fatte salve le limitazioni conseguenti alle necessarie verifiche in termini di sostenibilità ambientale e di coerenza con il PTCP.

FRANE

1. Nelle aree Fa e Acr sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a, del D.P.R. 380/2001;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento di carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, sistemazione e di monitoraggio di movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari ed a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, ai sensi del successivo comma 7. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. b, del D.P.R. 380/2001, qualora a seguito delle verifiche di compatibilità di cui all'art. 18, comma 2 delle Norme del PAI, emergano elementi geologico-geomorfologici che classifichino il fenomeno franoso attivo a cinematica lenta, nei termini assentiti con la D.G.R. 1182/2002.

2. Nelle aree Fq, oltre agli interventi permessi nelle aree Fa, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a, b, c, del D.P.R. 380/2001;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato alla VBP, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;



- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto, ai sensi del successivo comma 7; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 152/2006. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D. Lgs. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal D. Lgs. 152/2006) alla data di entrata in vigore della VBP, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità ai sensi del successivo comma 7. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dal suddetto decreto legislativo.
3. Considerato il livello di approfondimento dello studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico effettuato sulla frana, **nell'area FqV1a**, oltre agli interventi permessi nelle aree Fa e Fq, sono consentiti:
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti;
 - gli interventi di nuova costruzione di manufatti con vincolo di destinazione a box o ricovero attrezzi e legname di volumetria non superiore a 400 mt³.
4. Nelle **aree Fs e DGPV** oltre agli interventi di cui ai precedenti commi è consentita anche la nuova edificazione e l'esecuzione di opere infrastrutturali, a condizione che sia garantita la sicurezza, non venga compromesso il naturale o l'artificiale equilibrio raggiunto dal versante e non si modificano negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze, in ragione del fatto che, sebbene nel complesso stabilizzate, tali aree potrebbero essere sede dell'innescò di nuovi e più ridotti fenomeni di instabilità secondari. La realizzazione degli interventi edilizi è quindi subordinata all'effettuazione di accurate indagini geognostiche dirette o indirette, geologiche, geomorfologiche e geotecniche in ottemperanza al Decreto Ministeriale 17.01.2018. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell'intervento, finalizzate alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità, nonché ad attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante. In particolare le indagini dovranno accertare i seguenti punti:
- a. Natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche delle coperture incoerenti, al fine di accertare le condizioni di equilibrio geomorfologico sia complessivo che puntuale prima di qualsiasi intervento modificatorio sia per quanto riguarda il fattore di sicurezza nelle verifiche di stabilità dei versanti, sia per gli aspetti relativi a potenziali cedimenti differenziali determinati dall'eterogeneità tessiturale propria di tali corpi geomorfologici;



- b. natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione del substrato roccioso al fine di garantire la stabilità del versante ed accertare preventivamente se e con quali accorgimenti siano eseguibili i previsti interventi modificatori dell'assetto geologico-geomorfologico attuale e del regime idrologico ed idrogeologico;
- c. particolare attenzione dovrà essere posta ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione ad interventi di qualsiasi tipologia ma comportanti scavi significativi ed estesi trasversali al versante (>8-10 mt), specie se connessi con fronti con sviluppo verticale significativi, anche se gradonati, con o senza rinterro o ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti;
- d. la verifica delle condizioni di stabilità a breve ed a lungo termine deve essere estesa sia alle coperture che al substrato roccioso laddove le condizioni geostrutturali lo richiedano. Per gli interventi di scavo e nuova costruzione ricadenti in ambiti prossimali a porzioni già edificate o parzialmente edificate, dovranno essere verificati altresì i possibili effetti derivanti dalla realizzazione delle nuove opere in rapporto al contesto edilizio esistente. Laddove le indagini evidenzino possibili interferenze negative con l'esistente, ovvero le nuove opere in progetto (scavi) possano generare condizioni di instabilità di versante occorrerà predisporre relative opere di sostegno e/o svolgere attività di consolidamento a difesa dell'esistente prima di realizzare le nuove opere;
- e. dovranno essere valutati i sovraccarichi maggiori sulla superficie fondiaria considerata, la tipologia delle fondazioni e dovrà essere curata la regimentazione delle acque superficiali e sotterranee.

Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto, ai sensi del successivo comma 7.

- 5. Nelle **aree Fd** caratterizzate da settori di versante soggetti a franosità superficiale diffusa di volumetria spesso modesta, è consentito ogni tipo di intervento a condizione che sia garantita la sicurezza e non si modifichino negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze. La realizzazione degli interventi edilizi è quindi subordinata all'effettuazione di accurate indagini geognostiche dirette o indirette, geologiche, geomorfologiche e geotecniche in ottemperanza al Decreto Ministeriale 17.01.2018. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell'intervento, finalizzate alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità, nonché ad attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante. Si dovrà in particolar modo prevedere contestualmente all'intervento la realizzazione o il ripristino e la manutenzione di opportune opere di presidio ambientale, allo scopo di regimare il deflusso delle acque superficiali, limitare l'erosione areale o concentrata del suolo e migliorare la stabilità del versante attraverso il ripristino o la realizzazione delle più idonee opere di ingegneria contadina (terrazzamenti, ciglioni, ecc.) e di ingegneria naturalistica.
- 6. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 17.01.2018, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità



presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

7. Le verifiche tecniche, redatte da professionista abilitato, finalizzate alla dimostrazione della compatibilità degli interventi con le limitazioni imposte in relazione alle condizioni di dissesto, costituiscono presupposto essenziale di ammissibilità, ai fini del rilascio del titolo abilitativo o dell'approvazione del progetto da parte dell'Autorità a ciò preposta, previo parere vincolante dei competenti Uffici sulla base delle specifiche competenze in materia di difesa del suolo.

FASCE FLUVIALI

8. Nella **Fascia A**, fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'Allegato 1 delle norme di attuazione del VBP, e non devono comportare cambi di destinazione d'uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo, non sono consentiti:
 - interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito alla lett. c), comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 380/2001, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 380/2001, ricadenti negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel piano comunale di protezione civile; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui sopra;
 - l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvi gli interventi inseriti nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui progetti prevedano l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al piano comunale di protezione civile, purché corredati da parere positivo del Settore Difesa del Suolo di Genova;
 - la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di attraversamento, fatti salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo parere favorevole del Settore Difesa del Suolo di Genova, purché progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, redatto secondo gli indirizzi tecnici di cui all'Allegato 2 delle norme di attuazione del VBP ed in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 17 delle norme di attuazione del VBP, non aumentino le condizioni di rischio, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al piano comunale di protezione civile;
 - interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche



connesse alla mobilità esistenti, fatti salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultano assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al piano comunale di protezione civile;

- la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue;
- le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- il deposito in alveo, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere;
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione del livello di deflusso.

9. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente negli alvei nella Fascia A, nel rispetto delle disposizioni dell'Assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale.

10. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

11. Nella **Fascia B**, esternamente alla linea della Fascia B di progetto, non sono consentiti:

- gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. f), comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001;
- interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 380/2001, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 380/2001, purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'Allegato 1 delle norme di attuazione del VBP e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al piano comunale di protezione civile;
- gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla mobilità non inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, redatto secondo gli indirizzi tecnici di cui all'allegato 2 alle norme di attuazione del VBP, che non aumentino le condizioni di rischio, e in relazione ai quali risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al piano comunale di protezione civile;



- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
 - la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti così come definiti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
12. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico, sulla base di studi idraulici di dettaglio ed attraverso l'individuazione di adeguati parametri, possono essere individuate all'interno della Fascia B, esternamente alla linea del limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C, ed all'interno del centro edificato, come definito all'art. 9, c. 8 delle norme di attuazione del VBP, aree a minor pericolosità relativa in relazione a modesti tiranti idrici e ridotte velocità di scorrimento, dove possano essere consentiti, previo parere del Settore Difesa del Suolo di Genova, interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione a condizione che siano previste le necessarie misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione dei beni dagli allagamenti, nonché siano assunte le adeguate misure e azioni di protezione civile. Tali studi saranno valutati in sede di verifica di compatibilità delle varianti, secondo criteri che saranno specificati con successivo atto regionale di intesa con l'Autorità di Bacino del Po. Nelle more della definizione degli specifici criteri di cui sopra, si devono utilizzare gli indirizzi e criteri delle direttive regionali emanate per il territorio ligure tirrenico.
13. Nella **Fascia C** e nelle **Aree storicamente inondate esterne alla Fascia C** sono consentiti gli interventi previsti dalla disciplina urbanistica comunale purché realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e quindi del rischio per la pubblica incolumità e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal piano comunale di protezione civile.
14. Nelle **aree comprese tra il limite di progetto della Fascia B e la Fascia C**, individuate sulla base dei criteri di priorità indicati all'art. 16 delle norme di attuazione del VBP, si applicano le indicazioni delle Schede di cui all'elaborato N2 del VBP, che costituisce parte integrante delle norme di attuazione del VBP, i contenuti ivi espressi hanno efficacia prescrittiva salvo laddove espressamente indicato il livello di efficacia di direttiva e di indirizzo; gli interventi di messa in sicurezza previsti nelle Schede devono corrispondere ai requisiti progettuali di cui all'art. 27 delle norme di attuazione del VBP.
15. Compatibilmente con gli obiettivi per le fasce A e B, di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del VBP, è consentita la realizzazione di opere pubbliche lineari, riferite a infrastrutture essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare le condizioni di



rischio, previo parere vincolante dell'ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo, sulla base di adeguato studio di compatibilità idraulica, finalizzato a valutare se l'intervento è compatibile con le condizioni dell'area, in termini di pericolosità e di rischio, che documenti, in particolare, l'assenza di effetti di incremento dell'esposizione al rischio della popolazione. Il progetto e lo studio di compatibilità devono pertanto essere basati su uno studio idraulico di dettaglio che permetta la valutazione delle conseguenze in termini idraulico-ambientali della realizzazione dell'opera per un tratto significativo del corso d'acqua, nonché la determinazione della tipologia e le caratteristiche progettuali dell'opera al fine di minimizzare il rischio connesso in tutte le aree interessate e di individuare tutti gli accorgimenti costruttivi e le misure necessarie per la tutela della pubblica incolumità. Per la predisposizione degli studi di compatibilità si fa riferimento ai criteri ed indirizzi alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" dell'Autorità di Bacino del Fiume PO, fatto salvo quanto specificamente indicato nelle norme di attuazione del VBP.

AREE INONDATE DALL'EVENTO 2014

16. Alle aree inondate dall'evento 2014, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Genova n°29/2022, si applica la disciplina della **Fascia A** di cui al comma 8.

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO

17. In corrispondenza di quei dissesti idraulici e morfologici a carattere torrentizio già classificati dal PAI come "**Aree a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)**", indicati con simbologia lineare nella tavola 1V - Delimitazione delle aree in dissesto e delle Fasce fluviali -, e non approfonditi, tutti gli interventi edilizi eccedenti quelli ammessi nella Fascia A di cui al comma 8 e ricadenti in una fascia di 40 mt dal corso d'acqua, ferma restando la fascia di inedificabilità prevista dal Regolamento Regionale n° 3/2011 e s.m.i., possono essere assentiti previo studio di approfondimento idraulico ed idrogeologico da parte di professionista abilitato, acquisito il parere favorevole dell'ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo.

AREE QUALIFICATE COME "TERRAZZI FLUVIALI": DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI EDILIZI

18. Il Piano riconosce ai terrazzi fluviali, come definiti all'art. 14 comma 3, delle Norme di attuazione della Variante P.T.C. - VBP Bacini Padani della Città Metropolitana di Genova, uno specifico valore al fine del mantenimento della configurazione paesaggistica ed ambientale degli ambiti fluviali.
19. Nelle aree sopra indicate la disciplina urbanistica comunale vigente è integrata con il divieto di alterazione permanente dell'assetto morfologico dei suoli; gli interventi previsti nel piano comunale, compresa la nuova costruzione, sono ammessi a condizione che nelle sistemazioni delle aree esterne sia mantenuta la configurazione morfologica originaria con uno scostamento massimo di 50 centimetri, siano mantenuti gli assetti naturali e vegetazionali esistenti, sia garantita la permeabilità del suolo.



- 20.** Nelle aree ricadenti nei terrazzi fluviali, il Comune nella formazione del Piano urbanistico generale ovvero attraverso la Variante di adeguamento di cui all'art. 7 delle Norme di attuazione della Variante P.T.C. - VBP Bacini Padani della Città Metropolitana di Genova, è tenuto a integrare le Norme di Attuazione del rispettivo Piano con prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale che rendano compatibili le destinazioni d'uso urbanistiche con il valore rappresentato dal terrazzo fluviale, che garantiscano la continuità dello svolgimento delle funzioni ecologiche e l'idoneità ambientale con il contesto fluviale (mantenimento alberature di alto fusto e/o specie tipiche degli ambiti fluviali, terrapieni piantumati, utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, ecc.), potendo modificare il limite di scostamento indicato al comma precedente in 50 centimetri, a fronte di opportune indicazioni che garantiscano comunque la salvaguardia del valore rappresentato dal terrazzo fluviale interessato.

CORRIDOI ECOLOGICI FLUVIALI

- 21.** Il PTC Provinciale assume l'obiettivo della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio provinciale.
- 22.** Coerentemente costituisce tema di approfondimento, ai sensi dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del vigente PTC Provinciale, come approvato con la D.C.P. n. 1 del 22/1/2002, lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003, che prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata "Rete Natura 2000" quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello comunitario nel territorio degli Stati membri, ed altresì in coerenza con gli obiettivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea. In particolare si prevede la formazione di corridoi ecologici per la protezione e rigenerazione degli habitat che connotano l'ambito fluviale, al fine di rendere più efficienti le funzioni eco sistemiche e paesistiche dei corsi d'acqua nei sistemi di rete interregionali, riducendo e mitigando le artificializzazioni, e di provvedere all'attuazione di misure di contenimento degli effetti di innalzamento della temperatura e di migliore gestione delle risorse idriche sia nei periodi di siccità che in quelli di intense precipitazioni, attraverso la riqualificazione delle risorse vegetazionali e degli spazi acquei.
- 23.** L'approfondimento, in linea con gli indirizzi regionali per la formazione della Rete Ecologica Ligure, deve individuare le componenti del sistema, costituito da aree con diversa valenza di naturalità che, connesse fra loro, partecipano al mantenimento e/o alla realizzazione di una rete ecologica fluviale, individuare gli interventi necessari, e definire le modalità attuative per la riqualificazione complessiva del sistema. L'approfondimento costituisce anche la sede per la verifica e l'eventuale aggiornamento del PTCP per individuare, in coerenza con le finalità di tutela dei corridoi ecologici fluviali, regimi più cautelativi rispetto a quelli vigenti.



- 24.** In particolare il Piano riconosce la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro.
- 25.** Infatti, nelle more del progetto di approfondimento, di cui al comma 22, sono riconosciuti come valore da tutelare in quanto partecipano alla formazione dei corridoi ecologici, i tronchi fluviali, come definiti all'art. 14 comma 4 delle Norme di attuazione della Variante P.T.C. - VBP Bacini Padani della Città Metropolitana di Genova, individuati sulla base dei criteri indicati nell'elaborato N3 "Repertorio delle aree e degli interventi per la costituzione dei corridoi ecologici" e segnalati con apposita simbologia nell'elaborato T6 "Carta delle Fasce Fluviali" della Variante P.T.C. - VBP Bacini Padani della Città Metropolitana di Genova. In questi tronchi, in attesa degli approfondimenti previsti nel comma precedente, il Piano assume come obiettivo specifico il miglioramento degli indicatori di carattere naturalistico ed ambientale (di cui l'IFF: Indice di Funzionalità Fluviale rappresenta solo una parte).
- 26.** Nei tronchi fluviali si applicano le disposizioni indicate nelle schede dell'elaborato N3 della Variante P.T.C. - VBP Bacini Padani della Città Metropolitana di Genova, che costituiscono parte integrante delle presenti norme, aventi livello di efficacia di indirizzo e direttiva per la programmazione, la realizzazione di interventi e per la pianificazione comunale, nei termini ivi indicati.
- 27.** Al fine di promuovere nel territorio collinare e montano un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali ecosistemi naturali o semi-naturali esistenti e valorizzi i residui spazi naturali o seminaturali, sia in termini ecologici che fruitivi, e di conseguenza accresca le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori, il Comune è tenuto ad introdurre nel proprio strumento urbanistico norme incentivanti la riqualificazione dei tronchi fluviali, con possibilità di attribuire agli stessi valore di standard urbanistico, per la categoria di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), del D.M. 2.4.1968, n. 1444, ove ne sia prevista la sistemazione per la pubblica fruizione, ovvero considerando gli interventi di rinaturalizzazione delle sponde e di riqualificazione paesaggistica eventualmente realizzati agli effetti della congrua riduzione del contributo di edificazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 25/1995.
- 28.** Nei tronchi fluviali rientranti nei SIC/ZPS e nella proposta di Rete ecologica ligure, predisposta dalla Regione Liguria, le norme incentivanti di cui al comma 27 non devono prevedere interventi che interferiscono con gli obiettivi prioritari della Rete Natura 2000 e pertanto devono essere rivolte alla conservazione dei valori naturali e vegetazionali presenti al fine di:
- ✓ preservare e migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua;
 - ✓ preservare e migliorare gli habitat di interesse comunitario (allegato I Direttiva 42/92/CE) ed habitat di specie (allegato II Direttiva 43/92/CE);
 - ✓ preservare da disturbo le specie di interesse conservazionistico (specie comprese negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 79/409/CE, specie rare o endemiche);



- ✓ mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie presenti.

29. Il Comune nella formazione del Piano ovvero attraverso apposita Variante, è tenuto a definire destinazioni d'uso coerenti con i valori naturali e vegetazionali presenti in corrispondenza dei corridoi fluviali, con l'obiettivo di garantirne la tutela oltre a contribuire alla costituzione di una rete ecologica. Contestualmente potrà essere verificata l'opportunità di un aggiornamento del PTCP che individui, in coerenza con le finalità di tutela dei corridoi ecologici fluviali, regimi più cautelativi rispetto a quelli vigenti.